



REGIONE CAMPANIA

**ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DEI RIFIUTI, TUTELA DELLE ACQUE**

**UTILIZZO DEL TERRICCIO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DEI
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ED IN PARTICOLARE DEL POMODORO DA
INDUSTRIA, PER LA COPERTURA GIORNALIERA E FINALE DELLE DISCARICHE.**

ALLEGATO A

UTILIZZO DEL TERRICCIO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ED IN PARTICOLARE DEL POMODORO DA INDUSTRIA, PER LA COPERTURA GIORNALIERA E FINALE DELLE DISCARICHE.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le caratteristiche del terriccio derivante dalle operazioni di primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli, ed in particolare del pomodoro da industria, e le condizioni necessarie affinché lo stesso possa essere utilizzato, come materiale di copertura, giornaliera e finale delle discariche, in sostituzione e/o integrazione parziale del terreno vegetale.

2. PRODUZIONE DEL TERRICCIO

Il terriccio oggetto del presente disciplinare deve provenire esclusivamente da aziende dedite alla trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, ed in particolare del pomodoro da industria.

Il terriccio deve originarsi per separazione meccanica e/o gravimetrica e/o da processi di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli con acqua idonea ad essere destinata al consumo umano¹, senza l'aggiunta di sostanze estranee (flocculanti, coadiuvanti, ecc.).

3. PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'UTILIZZO DEL TERRICCIO COME MATERIALE DI COPERTURA GIORNALIERA E FINALE DELLE DISCARICHE IN DISCARICA

Al terriccio ottenuto come specificato al punto 2, deve essere attribuito il codice C.E.R. 02.03.01 ovvero "*fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti*". Il suo utilizzo come materiale di copertura giornaliera o finale delle discariche è da intendersi come operazione di recupero R10 (*Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia*) di cui all'allegato C della parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, e soggiace alle seguenti procedure:

- a) **ANALISI DEL RIFIUTO:** per la caratterizzazione e la verifica di conformità finalizzata alla corretta gestione di quanto previsto nei successivi punti b e c;
- b) **DEPOSITO TEMPORANEO:** lo stoccaggio del terriccio presso l'impianto di produzione, da intendersi come "deposito temporaneo" deve avvenire nel rispetto dall'art. n.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e nel rispetto delle norme tecniche (con riferimento

¹ D.Lgs n. 31 del 2001 e s.m.i..

all'allestimento dell'area su cui insiste il deposito temporaneo) di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84;

- c) **TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI:** i rifiuti prodotti dall'azienda in questo modo devono rispettare tutti gli adempimenti amministrativi in merito alla tracciabilità dei rifiuti di cui all'art n.188 bis del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.

4. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL TERRICCIO COME MATERIALE DI COPERTURA GIORNALIERA E FINALE DELLE DISCARICHE

Il terriccio di cui ai paragrafi precedenti può essere utilizzato come materiale di copertura giornaliera e finale di una discarica per rifiuti non pericolosi.

Come materiale di copertura giornaliero il terriccio deve essere miscelato al terreno vegetale in misura (peso-volume) non superiore al 50%, rispettando le modalità di coltivazione della discarica, previste dal D.Lgs. 36/03 - Allegato 1, paragrafo 2.10 relativo alla "Modalità e criteri di coltivazione".

Come materiale di copertura finale di una discarica, il terriccio può essere utilizzato esclusivamente nello strato di "regolarizzazione" di cui al punto 5 dell'allegato 1, paragrafo 2.4.3 del D.Lgs. 36/03, sempre in miscelazione con terreno vegetale in misura (peso-volume) non superiore al 70%.

Per le due destinazioni d'uso (copertura giornaliera/finale di una discarica), inoltre, occorre che siano rispettate le seguenti condizioni :

- A) Il terriccio deve essere conforme ai criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 27 settembre 2010 e in aggiunta deve rispettare tutti i limiti dei parametri indicati in tabella 1 del presente allegato;
- B) L'uso del terriccio, come materiale di copertura giornaliero e/o finale, in sostituzione parziale del terreno vegetale, deve essere espressamente previsto nel Piano di Gestione Operativa della discarica di cui all'allegato 2 del D.Lgs n.36 del 2003;
- C) All'interno della discarica deve essere prevista un'area apposita per lo stoccaggio del terriccio, debitamente separata (e dotata di cartellonistica idonea ad indicare la tipologia di materiale) dal restante materiale (terreno vegetale ecc.) utilizzato per la copertura della discarica.

5. CONTROLLI DELLE CARATTERISTICHE DEL TERRICCIO

Ai fini della utilizzazione del terriccio per i fini in questione è necessario effettuare controlli periodici da effettuare sia presso le aziende produttrici/detentrici che presso i siti di discarica, dai relativi gestori.

Presso l'impianto di produzione/detenzione del terriccio, ogni produttore/detentore deve effettuare le verifiche analitiche di cui al punto A del paragrafo precedente, ogni 200 tonnellate di terriccio inviato in discarica per un numero minimo di 2 analisi/anno, su lotti diversi.

I gestori delle discariche devono effettuare le verifiche analitiche e documentali di propria competenza di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 27 settembre 2010 ogni 5.000 tonnellate di terriccio ricevuto, per un minimo di 2 verifiche all'anno su lotti diversi.

La documentazione inerente le verifiche sopra citate, effettuate sia dai produttori/detentori del terriccio che dai gestori delle discariche, deve essere conservata per almeno 5 anni e resa disponibile agli enti di controllo.

TABELLA 1: Limiti e parametri aggiuntivi per l'utilizzo del terriccio derivante dalle operazioni di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli per la copertura giornaliera/finale delle discariche

CER 02.03.01, *“fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti*

PARAMETRO	UNITÀ' DI MISURA	VALORE LIMITE
Umidità	% su t.q.	< 30
Sostanza Organica (C.O.T.)	% su s.s.	< 20
IRD (UNI/TS 11184)	mgO ₂ x kg SV x h ⁻¹	<300
Plastica	% s.s.	assenza
Carta	% s.s.	assenza
Vetro	% s.s.	assenza
Materiali ferrosi e non ferrosi	% s.s.	assenza
Arsenico	mg/kg s.s.	<35
Berillio	mg/kg s.s.	<5
Cadmio	mg/kg s.s.	<7
Cromo Esavalente	mg/kg s.s.	<7
Cromo Totale	mg/kg s.s.	<400
Mercurio	mg/kg s.s.	<2,5
Nichel	mg/kg s.s.	<250
Rame	mg/kg s.s.	<600
Piombo	mg/kg s.s.	<500
Stagno	mg/kg s.s.	<10
Zinco	mg/kg s.s.	<500
Idrocarburi leggeri (C<12)	mg/kg s.s.	<125
Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg s.s.	<350